

SENT. N° [REDACTED]  
CRON. N° [REDACTED]  
REP. [REDACTED]  
R.G. N° [REDACTED]  
Oggetto:  
inadempimento  
contrattuale

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI S. MARIA C.V. (CE)

Il Giudice di Pace e, nella persona dell'avv. Emanuela Cariati, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n° [REDACTED] del ruolo generale affari contenziosi, assegnata in decisione in data 27.10.15, avente ad oggetto il risarcimento dei danni per inadempimento contrattuale, e vertente

**TRA**

[REDACTED] rapp.to e difeso, con procura a margine dell'atto di citazione, dall'avv. Andrea Gaudino con il quale elettivamente domicilia in Napoli alla piazza Bovio n.14

**ATTORE**

**CONTRO**

[REDACTED] in persona del l.r.p.t., rapp.to e difeso, giusta mandato in atti dagli avv.ti [REDACTED] ed [REDACTED] con i quali elett.te domicilia in Caserta alla via [REDACTED] presso il [REDACTED]

**CONVENUTO**

*CONCLUSIONI DELLE PARTI*

Come da verbale di causa e comparse conclusionali depositate.

*SVOLGIMENTO DEL PROCESSO*

La presente sentenza viene stesa senza l'esposizione dello svolgimento del processo, per il quale ci si riporta a tutti gli atti e verbali di causa, ex art. 132 c.p.c Il comma come modificato dall'art. 45 comma 17 L. 18.06.09 n. 69

*MOTIVI DELLA DECISIONE*

  
1

Vi è da premettere che dalla qualificazione in termini di responsabilità da contatto, discende, per giurisprudenza e dottrina costanti, la possibilità d'invocare per chi si dolga di un inadempimento di obbligazione il regime di responsabilità ex artt. 1218 e ss. c.c., norma, quest'ultima, del seguente noto contenuto: *"il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile"*.

Alla luce del suddetto inquadramento legislativo il danneggiato deve limitarsi a provare il contratto (o il contatto sociale) ed allegare l'inadempimento del debitore astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato mentre il danneggiante dovrà dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante o che lo stesso è dovuto a causa a lui non imputabile o per caso fortuito (*In giur.*: Cass., 22 gennaio 1999, n. 589, *idd.*, 2 febbraio 2005, n. 2042, 21 giugno 2004, n. 11488, 28 maggio 2004, n. 10297, 4 marzo 2004, n. 4400, 21 luglio 2003, n. 11316, 14 luglio 2003, n. 11001, 11 marzo 2002, n. 3492, 1 settembre 1999, n. 9198)

Ancora, intimamente connessa a tale ultima teoria e' quella della presunzione d'inadempimento, nascente da un'interpretazione dell'intimo significato del citato art. 1218 c.c., su cui si trascrive la prevalente giurisprudenza, che ha alleggerito l'onere probatorio del creditore- avente diritto alla prestazione, che deve soltanto allegare l'inadempimento del debitore: *«in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento; anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento della obbligazione, ma il suo inesatto inadempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (anche per difformità rispetto al dovuto), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento»* (Cass., sez. lav., 9 febbraio 2004, n. 2387; in termini, si veda la capofila Cass., sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533, )



2

urbene dall'istruttoria svolta e dalla documentazione in atti, emerge con sufficiente certezza che l'attore ha acquistato presso la [REDACTED] un'auto Renault Traffic Passenger in data 20.01.14; che nel contratto regolarmente sottoscritto dalle parti la vettura doveva essere consegnata in data 2.5.14; che invece la consegna avveniva solo in data 13.06.14 causando all'attore notevoli disagi in quanto il sig. [REDACTED] svolge l'attività di tassista e l'auto acquistata costituiva il principale strumento di lavoro.

Dalle prove testimoniali poi oltre all'inadempimento contrattuale è emersa anche la disponibilità della società convenuta a limitare il più possibile i disagi subiti dall'attore.

Pertanto ben si può affermare che parte attrice ha provato il rapporto "contrattuale" intercorso con la società convenuta, il pagamento del prezzo nonché l'inadempimento della [REDACTED] che al contrario, non ha provato né l'esatto adempimento dell'obbligazione né che lo stesso non è ad essa imputabile né ha dato prova certa delle somme spese in riparazioni della vecchia auto del [REDACTED] per cercare di limitare i danni allo stesso.

Alla luce delle sopra esposte brevi considerazioni la domanda andrà accolta per quanto di ragione ed la convenuta [REDACTED] in persona del l.r.p.t andrà condannata al risarcimento del danno subito dall'attore a causa dell'inesatto o inesistente adempimento. Per quanto riguarda quantum debeatur, l'attore ha richiesto la somma di € 5000,00 quale risarcimento del danno derivante dal lucro cessante e dal danno emergente.

Tale somma alla luce dell'istruttoria svolta appare oltremodo eccessiva anche perché non provata analiticamente nel suo ammontare.

Pertanto questo giudice vista la documentazione prodotta, l'istruttoria svolta nonché alla luce della comune esperienza ha proceduto nell'ambito del proprio potere ex art. 1226cc. alla liquidazione del danno secondo criteri equitativi, ritenendo che il sig. [REDACTED] a causa dell'inadempimento di [REDACTED] abbia subito un danno complessivo di €1000,00.

Per le sopra esposte brevi considerazioni la società convenuta andrà condannata al pagamento in favore dell'attore della somma di € 1000,00 oltre interessi dalla domanda al soddisfo.

Tenuto conto dei criteri di cui dall'art. 92 c.p.c. le spese del presente giudizio seguono la soccombenza atteso l'esito totale della lite, e vengono liquidate come da dispositivo.

 3

PER QUESTI MOTIVI

Il Giudice di Pace, dott.ssa Emanuela Cariati, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa :

- Accoglie la domanda e per l'effetto condanna la soc [REDACTED] in persona del l.r.p.t. al pagamento in favore di [REDACTED] della complessiva somma di euro 1000,00 oltre gli interessi legali dalla domanda al saldo, oltre alla rifusione delle spese processuali di giudizio, liquidate in complessive euro 700,00 di cui euro 120,00 per esborsi oltre oneri accessori come per legge, con attribuzione al procuratore anticipatorio. Così deciso in S. Maria C.V. (CE) li 22.01.16

Il Giudice di Pace  
Avv. Emanuela Cariati



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE  
S.MARIA C.V.

Depositato in cancelleria

il 22 GEN 2016

IL CANCELLIERE

IL CANCELLIERE  
Antonio Sarcinello

